

- (14) Vista l'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, per semplificare le formalità amministrative che incombono agli operatori economici e considerato che i quantitativi non utilizzati possono essere riportati una sola volta all'anno successivo, il che limita il rischio di un cumulo eccessivo delle importazioni, si ritiene opportuno, fatti salvi i risultati di un'ulteriore analisi che dovesse essere giustificata in futuro, fissare al 31 dicembre 2003, la data di scadenza delle licenze d'importazione di redistribuzione.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla redistribuzione nel 2003 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 2002 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 2002 sono ridistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94 si applica fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.
2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali è specificata nell'allegato II del presente regolamento.
3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e la quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata nell'allegato III. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale è stata loro accordata una licenza d'importazione in base al regolamento (CE) n. 1995/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci

descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda di licenza concernente la quota riservata agli importatori non tradizionali deve recare una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la quota in questione riservata ad importatori non tradizionali.

#### Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 9 maggio 2003.

#### Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente a questi riservata coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica, nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore, di prodotti originari della Repubblica popolare cinese inclusi nel contingente quantitativo cui si riferisce la domanda di licenza.

3. Invece dei giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

- il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo, redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali disponibili, delle importazioni del prodotto interessato effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 dallo stesso richiedente o, se del caso, dall'operatore di cui questi ha ripreso l'attività,
- il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione <sup>(2)</sup> per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla domanda una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nel periodo di riferimento scelto.

#### Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 10, ora di Bruxelles, del 30 maggio 2003, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.